

Antonio Masi

**L'acquisto del tesoro nel Vangelo di Matteo**

1.- Non si può dire che abbia avuto adeguata considerazione, anche da parte del solo studioso al quale non era sfuggito<sup>1</sup>, il riferimento al regime dell'acquisto del tesoro che costituisce l'elemento centrale della parabola contenuta nel Vangelo di Matteo, 13,44: “*Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo*”.

Il comportamento del ritrovatore, il quale “nasconde di nuovo” il tesoro per vendere tutti i suoi beni e comprare il campo nel quale lo ha trovato, risulta, infatti, comprensibile soltanto in relazione ad un regime di acquisto del tesoro secondo il quale questo spettava al proprietario del fondo<sup>2</sup> e al ritrovatore in quanto tale non era riconosciuto alcun diritto su di esso.

Tale regime era ancora in vigore nel primo secolo d.C., - e, quindi, nel periodo al quale, come si vedrà, si fa risalire il Vangelo di Matteo – ma, a breve distanza di tempo, è stato radicalmente modificato da una costituzione di Adriano che ha regolato l'acquisto del tesoro sulla base di un criterio diverso, riconoscendo un diritto su di esso al ritrovatore<sup>3</sup>.

Conosciamo il contenuto di questa costituzione attraverso un passo delle Istituzioni di Giustiniano che potrebbe essere stato tratto dalle *Res cottidianae* di Gaio<sup>4</sup> e trova una sostanziale conferma nella *Vita di Adriano* di Elio Sparziano.

Inst. 2, 1, 39: *Thesaurus, quos quis in suo loco invenerit, divus Hadrianus naturalem aequitatem secutus ei concessit qui invenerit. idemque statuit, si quis in sacro aut in religioso loco fortuito casu invenerit. at si quis in alieno loco non data ad hoc opera, sed fortuito invenerit, dimidium domino soli concessit. et convenienter, si quis in Caesaris loco invenerit, dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse statuit. cui conveniens est, <ut> [et]<sup>5</sup> si quis in publico loco vel fiscali invenerit, dimidium ipsius esse, dimidium fisci vel civitatis.*

Elio Sparziano, *Hadr.*, 18, 6: *De thesauris ita cavit, ut si quis in suo reperisset ipse potiretur; si quis in alieno, dimidium domino daret, si quis in publico, cum fisco aequabiliter partiretur.*

Adriano, ispirandosi ad una *naturalis aequitas*, come viene posto in risalto nel passo delle Istituzioni, ha attribuito per intero il tesoro a chi lo abbia ritrovato nel proprio fondo ed a chi lo abbia trovato fortuitamente in un luogo sacro o religioso.

<sup>1</sup> G. Rotondi, *I ritrovamenti archeologici e il regime dell'acquisto del tesoro*, in “Riv. dir. civ.”, II, 1910, pp. 311 e ss., ripubblicato in Id., *Scritti giuridici*, III, Milano 1922, pp. 339 e ss., in particolare p. 345 e s., nota 2.

<sup>2</sup> Il fatto che, originariamente, non si distinguesse fra la titolarità del fondo e quella del tesoro e che questo, prima o dopo il ritrovamento, spettasse, comunque, al proprietario del fondo stesso, trova conferma in D. 41, 2,3,3, sul quale si veda da ultimo M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, p. 416.

<sup>3</sup> Su di essa si veda, in particolare, A. Masi, *Ricerche sulla ‘res privata’ del ‘princeps’*, Milano 1971, pp. 37 e ss.

<sup>4</sup> Come ha sostenuto C. Ferrini, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Opere*, II, Milano 1929, p. 359.

<sup>5</sup> La correzione è stata proposta da Ph. E. Huschke, *Imp. Iustiniani Institutionum libri quattuor, ad. h. e.*

Ne ha attribuita la metà al ritrovatore e l'altra metà al proprietario del fondo nel caso in cui alcuno abbia trovato il tesoro in un fondo di proprietà di altri fortuitamente e non a seguito di una apposita ricerca.

In conformità ai criteri anzidetti, nel caso del ritrovamento di un tesoro in un fondo imperiale ha stabilito che la metà spettasse al ritrovatore e l'altra metà all'imperatore.

Nell'ultima parte del passo delle Istituzioni si precisa che, se alcuno abbia trovato un tesoro in un luogo pubblico o appartenente al fisco, la metà di esso deve essere attribuita al ritrovatore e l'altra metà alla città o al fisco.

Non vi è ragione di ritenere che quest'ultima parte sia dovuta ai compilatori delle Istituzioni<sup>6</sup>, perché, a parte la sua coerenza con i criteri fissati da Adriano, essa trova una sostanziale conferma nel passo di Elio Sparziano.

2. Come si è accennato, il riferimento al regime dell'acquisto del tesoro contenuto nella parabola di Matteo non era sfuggito all'attenzione del Rotondi.

Ma questi, per un verso, ne ha posta in dubbio la rilevanza su un piano generale, in quanto ha prospettato l'eventualità che il testo di Matteo "va forse riferito solo al diritto locale"<sup>7</sup>, per un altro verso e contraddittoriamente rispetto a questa ipotesi, piuttosto che fare ad esso riferimento direttamente, si è avvalso<sup>8</sup> della parabola soltanto ai fini dell'interpretazione di un accenno all'acquisto del tesoro che è contenuto in una satira di Orazio.

Orazio, *Satire*, 2,6, 10-13:

*'o si urnam argenti fors quae mihi monstret, ut illi,  
thesauro invento qui mercennarius agrum  
illum ipsum mercatus aravit, dives amico  
Hercule! ...?*

Il poeta si augura di avere la fortuna di trovare nel proprio fondo un recipiente contenente monete d'argento, come era accaduto ad un bracciante che, trovato questo tesoro, arò quel medesimo campo da proprietario essendo divenuto ricco per l'amicizia dimostratagli da Ercole.

Ma la satira non precisa il modo in cui il bracciante, che non era proprietario del fondo, abbia acquistato il tesoro che vi aveva trovato e comprare con esso il fondo, tant'è che il Ferrini<sup>9</sup> era giunto alla conclusione che da essa non si potrebbe "dedurre nulla con sicurezza, poiché il poeta potrebbe anche significare che chi ha trovato il tesoro se ne è impadronito senza fare motto con altri".

Non si comprende perciò la ragione per cui il Rotondi, piuttosto che valorizzare il riferimento contenuto nella parabola di Matteo, se ne sia valso soltanto per proporre<sup>10</sup>, qualificandola "migliore", una interpretazione del passo di Orazio che si basa sull'inserimento, nella fattispecie da esso prevista, di un elemento, costituito dall'acquisto del fondo, che risulta soltanto dalla parabola.

<sup>6</sup> Come è stato sostenuto dal Mitteis, *Das römische Privatrecht*, I, Leipzig 1908, p. 356, nota pag. prec.

<sup>7</sup> G. Rotondi, *I ritrovamenti archeologici*, cit., in *Scritti giuridici*, III, p. 345, nota 2.

<sup>8</sup> Ivi, p. 345.

<sup>9</sup> C. Ferrini, *Manuale di Pandette*, 3ª edizione, Milano 1908, p. 359, nota 1.

<sup>10</sup> G. Rotondi, *I ritrovamenti archeologici*, cit., p. 345.

È perciò evidente che una interpretazione del genere non può ritenersi giustificata in quanto il risultato al quale è pervenuto Rotondi<sup>11</sup>, e da lui sintetizzato nei termini di seguito riferiti, non corrisponde assolutamente al testo di Orazio: “si ricorda la fortuna toccata ad un colono che, trovato un tesoro nel campo che lavorava, *compra il campo*, per poi scavarlo, e così arricchisce; il semplice fatto della scoperta nel fondo altrui pare non gli attribuisse alcun diritto”.

Allo stesso modo non può condividersi anche la soluzione del Bonfante<sup>12</sup>, il quale, dandone per scontato il fondamento, ha finito col prendere in considerazione, sia pure in alternativa all'interpretazione del passo di Orazio accennata dal Ferrini, quella sostenuta dal Rotondi “con richiamo al caso parallelo” cui fa riferimento la parabola.

A suo avviso, infatti, “l'allusione oraziana si può interpretare tanto nel senso che l'operaio, scoperto il tesoro, diviene così ricco da poter acquistare il campo che prima arava, quanto nel senso che egli, scoperto il tesoro, compera per impadronirsene il campo che arava: il che vuol dire che la Sibilla parla per tutte e due le dottrine”.

A questo punto si deve riconoscere che il Rotondi, al quale non era sfuggito il riferimento contenuto nella parabola, se ne è valso, in maniera non condivisibile, soltanto ai fini dell'interpretazione del testo oraziano, sul presupposto, ingiustificato, che questo contenga “la medesima specie” cui fa riferimento la parabola.

Deve essere stata questa la ragione per cui, a quanto risulta, alla parabola non si è ulteriormente fatto riferimento nello studio del regime dell'acquisto del tesoro, mentre è da essa, e non già dalla satira di Orazio, che si può trarre una significativa conferma del regime dell'acquisto del tesoro, in generale e non solo in Palestina, nel periodo – attorno al 50 o, comunque, anteriore al 70 d.C. -, al quale il Vangelo di Matteo si fa risalire<sup>13</sup>.

Non si può, infatti, riferire “solo al diritto locale”<sup>14</sup> un regime che doveva essere generalizzato, tant'è che risulta modificato soltanto dalla costituzione di Adriano, in termini che non consentono di ipotizzare limitazioni territoriali nell'applicazione di essa.

Al tempo stesso dalla testimonianza costituita dalla parabola risulta confermata anche la datazione del Vangelo di Matteo alla quale si è fatto riferimento, se si considera che soltanto da Adriano – e, quindi, negli anni compresi fra il 117 e il 138 d.C. – è stato riconosciuto il diritto del ritrovatore.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, II. *La proprietà*, Sezione II, Roma 1928, p. 100, nota 1.

<sup>13</sup> G. Ravasi, *La Buona Novella*, Milano 1996, pp. 52 e ss.

<sup>14</sup> Come, sia pure dubitativamente, ha accennato il Rotondi, *I ritrovamenti archeologici*, cit., p. 345, nota 2, al quale si è già fatto riferimento alla nota 7.